

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE SCOPI SOCIALI ASSOCIAZIONI

- Art. 1
1. L'Associazione del Commercio, Industria ed Artigianato, Turismo, Professioni e Servizi in acronimo COINAR (di seguito solo COINAR) è la espressione nazionale unitaria del terziario e rappresenta le imprese del commercio, dell'industria dell'artigianato, del turismo, delle professioni e dei servizi, organizzate e non nelle Associazioni che la costituiscono. Tutela gli interessi economici, sociali, morali delle imprese medesime e ne promuove lo sviluppo.
 2. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici. Può aderire a organismi nazionali o internazionali, in armonia con i propri scopi sociali.
 3. Ha sede in Chiavari e può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, unità locali, recapiti sia in Italia che all'estero.
- Art. 2
1. L'Associazione COINAR:
 - a) rappresenta e tutela nel loro complesso gli interessi delle imprese del commercio, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, delle professioni e dei servizi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le imprese pubbliche e private, le organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, a livello nazionale e internazionale;
 - b) stipula contratti e accordi collettivi nazionali, attinenti la disciplina dei rapporti di lavoro, sindacali ed economici;
 - c) promuove la formazione sia in aula che a distanza, l'aggiornamento professionale degli imprenditori e degli addetti, anche mediante la costituzione di appositi organismi e/o accordi con aziende specializzate;
 - d) favorisce la razionalizzazione e lo sviluppo delle strutture produttive del terziario, anche attraverso forme di collaborazione economica e tecnica fra imprese;
 - e) assiste e coordina le Associazioni nella tutela degli interessi rappresentati,
 - f) anche nei confronti di altre categorie economiche e di enti pubblici o privati;
 - g) opera per il miglioramento delle strutture degli associati e delle Associazioni, in modo da assicurare ad esse efficienza e sviluppo;
 - h) verifica e garantisce che gli statuti dei soci effettivi siano in armonia con il presente statuto, siano in armonia tra loro, per quanto attiene le rispettive sfere di competenza organizzativa, e vengano rispettati;
 - i) svolge azione conciliativa nelle controversie tra le Associazioni;
 - j) rappresenta, nel loro complesso, le imprese aderenti e le Associazioni regionali o provinciali e non organizzate in Associazioni nazionali di categoria;
 - k) assume la partecipazione e promuove la costituzione di istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione dello sviluppo dei settori rappresentati, all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale e sociale delle imprese associate e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
 - l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazioni dei propri organi.
 - m) COINAR può aderire, previa delibera della Giunta, alla costituzione di altri organismi d'interesse e per lo sviluppo delle attività sociali previste;
- Art. 3
- I soci di COINAR si distinguono in:
- a. soci effettivi;
 - b. soci aderenti.
- Art. 4
1. Soci effettivi sono:
 - a. le Associazioni regionali e/o provinciali di carattere generale;
 - b. le Associazioni nazionali di categoria.
 2. Non può essere ammessa in qualità di socio effettivo più di una Associazione provinciale per la stessa provincia e più di una Associazione nazionale per la stessa categoria; la Giunta verifica e determina la sfera di competenza organizzativa delle Associazioni nazionali di categoria;
- Art. 5
- I soci aderenti sono aziende, enti, istituti, organismi ovvero, tutti coloro che hanno scopi in armonia con quelli della COINAR; il rapporto di adesione è ratificato dalla Giunta;
- Su delibera della Giunta, possono essere ammesse a partecipare, senza voto deliberativo, ad organismi tecnici o commissioni consultive le Associazioni territoriali sub-provinciali di carattere generale aderenti alle rispettive Associazioni provinciali che, per caratteristiche organizzative e funzionali, per numero degli associati, per importanza e qualità delle iniziative e per l'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza, abbiano assunto particolare rilevanza nella provincia.
- Art. 6
1. Le Associazioni provinciali di ciascuna regione sono tenute alla costituzione della Unione regionale del commercio, industria, artigianato, delle professioni, del turismo e dei servizi sulla base degli iscritti alle Associazioni provinciali appartenenti alla stessa categoria merceologica.
 2. D'intesa con le Associazioni nazionali di categoria, possono essere costituite Associazioni ed Organismi regionali di categoria che operano nell'ambito delle Unioni regionali.
 3. L'Unione regionale
 - rappresenta e tutela gli interessi degli operatori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, delle professioni e dei servizi nei confronti dell'ente Regione e di tutti gli enti ed organismi, pubblici e privati, aventi competenza e sfera d'azione regionale;
 - studia e propone la soluzione dei problemi di interesse generale, ai fini di una organica politica del commercio, del turismo e dei servizi e assume ogni idonea iniziativa al riguardo;
 - fornisce agli aderenti i servizi comuni necessari a realizzare la partecipazione delle categorie alle attività della Regione;
 - designa o nomina propri rappresentanti o delegati in congressi, commissioni, comitati, enti o organi regionali.
 4. Le Unioni regionali esercitano la loro attività mediante organi, previsti nei rispettivi statuti, nei quali devono trovare adeguata rappresentanza i settori del commercio, nell'industria, nell'artigianato, nel turismo, nelle professioni e nei servizi, in conformità ai principi del presente statuto.
 5. Per armonizzare le iniziative regionali con la politica della COINAR sul piano nazionale e per assicurare unicità di indirizzo viene istituita presso la Confederazione una Consulta Nazionale delle Regioni, composta dai Presidenti, o loro delegati, delle Unioni regionali e presieduta dal Presidente della COINAR da un suo delegato.
- Art. 7
1. La stipulazione di contratti e accordi collettivi nazionali di carattere generale spetta alla COINAR, che vi provvede, previa

consultazione degli associati ed alle Associazioni regionali, provinciali e nazionali, mediante un'apposita Commissione, presieduta dal Presidente COINAR o da un suo delegato.

2. La Commissione è nominata dalla Giunta ed opera secondo le direttive e il mandato da essa impartito.

3. La stipulazione dei contratti e accordi che interessano singole categorie aventi particolari caratteristiche, è di competenza delle rispettive categorie e/o Associazioni nazionali; detti contratti e accordi sono negoziati e firmati congiuntamente dalle delegazioni dei soci e dalle Associazioni nazionali interessate e dalla COINAR.

4. COINAR non riconosce validità ad accordi e contratti stipulati dai propri soci senza la sua partecipazione.

5. La stipulazione di contratti o accordi integrativi è demandata alle corrispondenti delegazioni e/o Associazioni provinciali, che vi provvedono secondo le direttive della COINAR e delle competenti Associazioni nazionali; i contratti o accordi integrativi concernenti singole categorie sono negoziati e firmati congiuntamente dalla delegazione della categoria interessata, dalla Associazione provinciale di carattere generale territorialmente competente con ratifica della COINAR.

TITOLO II - RAPPORTI TRA COINAR ASSOCIATI ED ASSOCIAZIONI

- Art. 8 1. Le Associazioni che si costituiscono in regionali e provinciali aderendo alla COINAR:
- a) avere statuti in armonia col presente statuto e tra loro, per quanto attiene le rispettive sfere di competenza organizzativa;
 - b) prevedere, nei propri statuti, norme idonee a favorire l'adesione di tutte le imprese rappresentate; assicurare un ordinamento interno a base democratica e sistemi elettivi tali da garantire negli organi adeguata rappresentanza alle imprese del commercio, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, delle professioni e dei servizi in conformità ai principi del presente statuto.
2. Alle Associazioni è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dalla COINAR salvo deroga deliberata dalla Giunta
- Art. 9 1. Alla domanda di ammissione, per le Associazioni, deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, elenco nominativo dei dirigenti, adeguata documentazione della situazione organizzativa, dichiarazione di accettazione del presente statuto.
2. Sulla domanda di ammissione ratifica la Giunta, dopo la verifica di:
- coincidenza degli scopi del richiedente con quelli della COINAR; e l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 8;
 - la rappresentatività del richiedente stesso e la sua capacità di assicurare un'efficace tutela degli interessi delle imprese associate.
3. La deliberazione concernente la domanda di ammissione, se negativa, è comunicata al richiedente affinché questi possa proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Giunta che, acquisito l'eventuale parere del Collegio dei Probiviri decide, in modo inappellabile, su di esso nella sua prima riunione.
- Art. 10 1. Le Associazioni devono :
- a) comunicare preventivamente alla COINAR le eventuali modifiche da apportare ai propri statuti, che possano essere deliberate dagli organi competenti ove la Giunta non rilevi la loro incompatibilità con il presente statuto entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
 - b) assicurare sull'intero territorio regionale e/o provinciale un'adeguata presenza organizzativa;
 - c) uniformare la propria attività agli indirizzi e alle direttive della COINAR in materia di politica economica e sociale, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, con la stampa, con le organizzazioni politiche, economiche e sindacali;
 - d) informare la COINAR affinché questa possa svolgere l'azione conciliativa di cui all'art. 2, prima di intraprendere la trattazione di una questione sulla quale possa sorgere contrasto di interessi con altra Associazione;
 - e) corrispondere alla COINAR i contributi deliberati ai sensi del presente statuto.
- Art. 11 1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell' Associazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale di categoria costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. L'adesione dell'impresa alla Associazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria e viceversa.
3. I soci effettivi hanno l'obbligo di dare attuazione al doppio inquadramento.
4. La COINAR ha diritto di compensare i rapporti contributivi fra i soci effettivi dipendenti dall'attuazione del doppio inquadramento.
5. Alla Giunta spetta il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento.
- Art. 12 1. Possono esercitare i diritti sociali gli associati che sono in regola col versamento dei contributi.
2. La COINAR ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei soci effettivi o aderenti nei suoi riguardi con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la COINAR stessa.
- Art. 13 1. Le controversie tra Associazioni sono decise, con giudizio inappellabile, dal Collegio dei Probiviri quale amichevole compositore, che si pronuncia senza formalità di procedura.
2. Le sanzioni sono comminate dagli organi statutari.
- Art. 14 1. Il Presidente, sentita la Giunta può convocare l'Assemblea straordinaria di una Associazione, qualora nell'attività di questa si sia determinata una delle seguenti situazioni:
- a) gravi violazioni delle norme statutarie;
 - b) grave ritardo nel rinnovo degli organi statutari;
 - c) vizi che comportino la nullità della elezione degli organi statutari;
 - d) contrasto grave ed insanabile tra gli organi dell' Associazione;
 - e) dimissioni presentate da oltre metà dei componenti il Consiglio.
- Art. 15 1. Il Presidente, sentita la Giunta nomina il Commissario di una Associazione nei seguenti casi:
- a) quando ne è fatta richiesta motivata da un organo deliberante della Associazione stessa, anche in assenza di una specifica norma in tal senso nello statuto dell'Associazione;
 - b) quando sono disattese le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nelle ipotesi di cui all'art. 14 e perdura la situazione o la carenza che ne ha determinato la convocazione.
2. Il Presidente, sentita la Giunta, può nominare il commissario di una Associazione:
- a) quando la rappresentatività dell'Associazione non raggiunge il limite del 500/0 delle imprese che rientrano nella propria sfera di competenza organizzativa;

- b) quando negli organi dell' Associazione si determina un contrasto che provoca gravi carenze di funzionalità e di tutela degli interessi rappresentati.
3. Il Commissario ha tutti i poteri degli organi statutari dell' Associazione e deve convocare l'Assemblea per il rinnovo degli organi stessi entro sei mesi dalla sua nomina. Tale termine può essere prorogato per ulteriori sei mesi, con eventuale sostituzione del commissario, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'intervento.
- Art. 16
1. Lo status di associato si perde per decadenza o per recesso. Tale perdita comporta la rinuncia a ogni diritto sul patrimonio sociale.
 2. La COINAR promuove la costituzione di una Associazione avente la stessa sfera di competenza di quella decaduta o receduta.
- Art. 17
1. La Giunta può deliberare la decadenza di una Associazione:
 - a) per la perdita anche di uno soltanto dei requisiti di cui all'art. 8;
 - b) per gravi contrasti con gli indirizzi e le direttive della COINAR;
 - c) per impedimenti recati al Commissario nell'espletamento del mandato conferitogli ai sensi dell'art. 15;
 - d) per gravi e comprovate inosservanze del proprio o del presente statuto. .
 2. La decadenza può essere deliberata solo dopo che la Giunta abbia invitato l'Associazione a rimuoverne la causa e questa non vi abbia provveduto nel termine assegnatole.
 3. La deliberazione è comunicata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Associazione interessata che, entro trenta giorni dalla ricezione della lettera, può proporre ricorso al Collegio dei probiviri, il quale decide senza possibilità d'appello, nella sua prima riunione.
- Art. 18
1. Ogni Associazione ha facoltà di recesso, che ha effetto allo scadere del secondo esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il recesso è stato comunicato.
 2. Il recesso non estingue l'obbligazione relativa al versamento di contributi con applicazione pluriennale eventualmente deliberata dall' Assemblea
 3. Le controversie conseguenti al recesso sono decise, senza possibilità di ricorso, dal Collegio dei Probiviri quale amichevole compositore, senza formalità di procedura.
 4. L'Associazione che recede, oppure viene espulsa, deve immediatamente modificare la propria ragione sociale se, nella stessa, appare l'acronimo COINAR.

TITOLO III – ORGANI

- Art. 19
1. Sono organi della COINAR:
 - l'Assemblea
 - il Consiglio di Amministrazione
 - la Giunta
 - il Presidente
 - il Collegio dei Sindaci
 - il Collegio dei Probiviri
- Art. 20
1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci aderenti e dei soci effettivi.
 2. E' rappresentante il socio aderente, se stesso oppure il legale rappresentante;
 3. È rappresentante di una Associazione, socio effettivo:
 - a) il Presidente della stessa o, in sua vice, altro componente del Consiglio oppure il direttore o il segretario generale dell'Associazione, allo scopo delegato dal Presidente;
 - b) il Commissario nominato ai sensi dell'art. 15.
 4. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea, per delega da altro socio.
 5. Nessun rappresentante può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.
 6. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli organi collegiali previsti dal presente statuto, rappresentanti degli enti di cui all'art 5, i componenti il Consiglio ed i Direttori o i Segretari Generali delle Associazioni rappresentate.
- Art. 21
1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente, a mezzo lettera via posta prioritaria, fax, posta elettronica ed esposta in tutte le sedi delle Associazioni aderenti, ed inviata almeno quindici giorni prima della data della riunione.
 2. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata, con telegramma, da spedire almeno otto giorni prima della data della riunione.
 3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno; l'indicazione della data della seconda convocazione e quella della località, dei giorni e delle ore in cui possono essere. consultati i bilanci, e i documenti annessi.
 4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere convocata solo in Italia.
- Art. 22
1. L'Assemblea, in seduta ordinaria, è convocata due volte l'anno, entro il 30 aprile ed il 30 novembre. Su proposta motivata del Presidente, se gli interessi o speciali motivi della COINAR lo esigono, la convocazione del 30 aprile potrà essere procrastinata non oltre il 30 giugno.
 2. L'Assemblea, in seduta straordinaria, è convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando il Consiglio o almeno un quinto dei soci votanti ne facciano domanda motivata e nelle rispettive domande siano indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della domanda.
 3. In caso di inerzia da parte del Presidente, provvede alla convocazione il Vice Presidente oppure Presidente del Collegio dei Sindaci.
- Art. 23
1. Ciascun socio effettivo ha diritto in Assemblea ad un voto. Ad esso va aggiunto in ragione ai contributi dovuti e corrisposti alla COINAR, per l'esercizio finanziario precedente la data di convocazione della riunione, un voto per 1500 euro di contribuzione.
 2. La frazione di voto va arrotondata all'unità immediatamente superiore od inferiore, a seconda che superi la metà o meno dell'importo di contribuzione.
 3. Il numero dei voti assegnati a ciascun socio non può, comunque, superare il quindici per cento del totale dei voti assegnati in Assemblea conteggiando anche eventuali deleghe.
 4. Ai soci effettivi ammessi nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea, è attribuito un voto qualunque sia l'importo della contribuzione.

5. Il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio effettivo viene effettuato sulla base di tutti i contributi corrisposti alla COINAR, stabiliti ai sensi del presente statuto.
6. A detti contributi vanno sommate per ciascuna Associazione nazionale di categoria, le quote di contributo associativo, calcolate secondo i criteri fissati dall'organo competente, relative ai soci delle Associazioni nazionali che, a seguito di apposita rilevazione, risultino associati alle rispettive Associazioni regionali e provinciali di carattere generale, ed il 50 per cento delle quote annuali di contributo interassociativo di pertinenza COINAR. Il residuo 50 per cento va attribuito a ciascuna Associazione provinciale, in relazione alla rispettiva quota di partecipazione.
- Art. 24 1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando sono presenti i soci che dispongono della metà più uno dei voti spettanti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti dei soci presenti.
- Art. 25 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della COINAR;
2. L'Assemblea nomina tre scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee all'Assemblea.
3. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, ne assume le funzioni di segretario.
4. La partecipazione del notaio è necessaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione ovvero quando sia richiesta da un numero di soci votanti che dispongano almeno del quinto dei voti attribuiti in assemblea.
- Art. 26 1. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che un metodo diverso sia proposto da un numero di rappresentanti che dispongono di almeno un quinto dei voti attribuiti in Assemblea.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti si ripete la votazione.
3. Per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di un numero di rappresentanti che dispone di almeno tre quinti dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni con diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli. In caso di parità di voti si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la proposta si intende respinta.
4. Per lo scioglimento della COINAR occorre il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.
- Art. 27 L'Assemblea ordinaria:
a) stabilisce le linee di politica gestionale della COINAR
b) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ratifica eventuali assestamenti;
c) approva, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di esazione degli stessi;
d) elegge, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente e i componenti del Consiglio, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Proviviri;
e) delibera su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno.
- Art. 28 1. I componenti degli organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni.
2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di cinque esercizi finanziari.
3. Il Consiglio può dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per tre sedute consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza, ovvero abbia perduto i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 29.
4. Il Consiglio dichiara decaduto il rappresentante che cessa di ricoprire cariche nell'Associazione oppure nell'Azienda di provenienza.
- Art. 29 1. Il Consiglio è costituito da un numero di membri non superiore a 21 e la sua composizione deve assicurare un'adeguata rappresentanza dei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, nel turismo, nelle professioni e nei servizi. Il Consiglio non può essere inferiore a cinque.
2. Può essere eletto consigliere ogni socio aderente, ogni socio effettivo ma il presidente di Associazione con diritto di voto o, in sua vece, persona a tal fine designata dal Consiglio dell'Associazione stessa, purché sia un imprenditore del commercio, dell'industria, dell'artigianato, nel turismo, nelle professioni e nei servizi del iscritto alla Associazione.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni con comunicazione scritta inviata per posta prioritaria oppure per fax e/o posta elettronica; la convocazione può essere richiesta anche da almeno un quinto dei componenti il Consiglio ovvero dalla Giunta o dal Collegio dei Sindaci che ne facciano richiesta motivata, e indichino gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede entro quindici giorni dalla richiesta; ove questi non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente e, in caso di mancata convocazione, dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
4. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei componenti in carica ed è presieduto dal Presidente.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Art. 30 1. Il Consiglio determina le direttive dell'azione associativa secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall'Assemblea.
2. Il Consiglio inoltre:
a) elegge nel proprio seno, su proposta del Presidente, uno o più vice presidenti fino ad un massimo di sette, ai quali si aggiungono, con parità di diritti, i presidenti in carica dei comitati che potranno essere costituiti;
b) elegge nel proprio seno i componenti della Giunta
c) su proposta del Presidente nomina, tra i componenti la Giunta, l'Amministratore, che sovrintende alla redazione dei bilanci;
d) può cooptare, su proposta del Presidente, persone particolarmente esperte nel campo dell'economia, del commercio, del turismo, dei servizi; amministratori o legali rappresentanti dei soci aderenti in numero non superiore ad un quinto dei suoi componenti;
e) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale, che partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo;
f) predispose ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché la relativa relazione finanziaria, da presentare all'Assemblea. Entro il 31 ottobre di ogni anno delibera, per l'esercizio successivo, il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
g) delibera la costituzione di Commissioni consiliari e ne determina le competenze;
h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall'art. 2, letto 1) e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
h) può istituire sedi secondarie e recapiti sia in Italia che all'estero;
i) provvede ad emanare regolamenti, procedure e convenzioni quadro per le necessità di sviluppo organico ed organizzato.

Art. 31	1. La Giunta è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti, e dai componenti eletti dal Consiglio in numero minimo di tre e non superiore ad undici; la sua composizione deve assicurare un'adeguata esperienza economico finanziaria, degli eletti, ed esserci una rappresentanza dei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato, nel turismo, nelle professioni e nei servizi. 2. La Giunta, su proposta del Presidente, può cooptare altri Consiglieri in numero non superiore ad un quinto dei suoi componenti. 3. La Giunta è convocata, con preavviso di almeno otto giorni, dal Presidente. Può essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti oppure il Collegio dei Sindaci con l'indicazione dell'ordine del giorno; in tal caso il Presidente provvede entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Ove questi non provveda e così neppure il Vice Presidente, la convocazione è disposta dal Presidente del Collegio dei Sindaci. 4. La Giunta è validamente costituita quando è presente almeno un terzo dei componenti. 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 32	1. La Giunta: a) provvede all'attuazione delle deliberazioni consiliari inerenti la gestione economica e finanziaria della Confederazione; b) delibera sull'ammissione delle Associazioni e ne dichiara la decadenza; c) nomina il Segretario Generale aggiunto, ed i Vice-Segretari Generali; d) designa e nomina, su proposta del Presidente, le persone chiamate a rappresentare la COINAR presso enti, organismi, commissioni o consessi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa; e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce per la ratifica alla sua prima riunione successiva.
Art. 33	1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della COINAR ne ha la firma e può delegare. 2. Può essere eletto Presidente ciascun legale rappresentante dei soci aderenti ed effettivi. 3. Può essere eletto Presidente anche un imprenditore del commercio, dell'industria, dell'artigianato, nel turismo, nelle professioni e nei servizi, che svolga attività da almeno tre anni, che sia iscritto alla COINAR oppure ad una socia effettiva e che venga proposto da un numero di soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità degli votanti. 4. Il Presidente, in particolare: a) ha la gestione ordinaria della COINAR ed attua le deliberazioni degli organi collegiali; b) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; c) può proporre alla Giunta, sentito il Segretario Generale, la nomina del Segretario Generale Aggiunto; d) sentito il Segretario Generale, propone alla Giunta la nomina dei Vice Segretari Generali; e) delibera, sentito il Segretario Generale, l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale; f) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti; g) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della COINAR, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio; h) può esercitare, in caso di necessità e urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, riferendo per la ratifica all'organo competente nella prima riunione successiva; i) può avvalersi di una Consulta di cui chiama a far parte, oltre ai Vice Presidenti, tecnici ed esperti di particolare competenza; l) può conferire incarichi speciali e delegate alcune sue competenze a componenti di Giunta, che a lui rispondono del proprio operato; m) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza.
Art. 34	In caso di vacanza del posto di Presidente ne assume le funzioni, quale Presidente interinale il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla vacanza.
Art. 35	Il Presidente, i Vice Presidenti e l'Amministratore che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per tre mandati quinquennali consecutivi non sono eleggibili alla stessa carica.
Art. 36	1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti anche fra persone iscritte all'Albo dei revisori contabili 2. Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente. 3. Al Collegio si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2397 e segg. del C.C.
Art. 37	1. Il Collegio dei Provieri è costituito da cinque componenti effettivi, di cui almeno due esperti in materia giuridica, e due supplenti. La qualità di componente il Collegio è incompatibile con la carica di Consigliere sia della COINAR che di altre Associazioni effettive. 2. Il Collegio, in occasione della prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente. 3. Il Collegio in particolare: a) giudica, con effetto inappellabile, quale amichevole compositore delle controversie tra i soci siano essi aderenti che effettivi;
Art. 38	1. Il Segretario Generale: a) coadiuva ed assiste gli Organi nell'espletamento dei loro compiti; b) partecipa, con voto consultivo, ai lavori degli Organi; c) è capo del personale e sovrintende agli Uffici, assicurando il loro regolare funzionamento; d) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli Uffici e di trattamento giuridico - economico del personale.

TITOLO IV – TURISMO

Art. 39	1. È costituito il Comitato Nazionale per il Turismo che, con appositi organi rappresenta unitariamente le categorie di imprese del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla COINAR, le istanze unitarie delle imprese turistiche, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il turismo, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della COINAR, per il loro settore. 2. Il Comitato Nazionale Turismo decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche del turismo, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della COINAR. 3. Gli organi di rappresentanza sono:
---------	---

- il Consiglio Nazionale Turismo;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio del Presidente.
4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla COINAR.
- Art. 40 1. Il Consiglio Nazionale Turismo è composto:
- dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci effettivi;
 - da un massimo di tre delegati per regione tra i soci aderenti nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente COINAR o un suo delegato.
3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell' Associazione designante.
- Art. 41 Il Consiglio
- individua le direttive della politica nazionale del turismo, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica del turismo;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Comitato per i Servizi ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all' Assemblea i nominativi dei candidati del settore turismo al Consiglio della COINAR.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Consiglio, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.
- Art. 42 1. Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
2. Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi COINAR e, su delega del Presidente COINAR, all'esterno.

TITOLO V - SERVIZI

- Art. 43 1. È costituito il Comitato Nazionale per i Servizi che, con appositi organi rappresenta unitariamente le categorie di imprese del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla COINAR, le istanze unitarie delle imprese di servizi, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il settore, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della COINAR, per la loro area di attività.
2. Il Comitato Nazionale decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche dei servizi, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della COINAR.
3. Gli organi di rappresentanza sono:
- il Consiglio Nazionale Servizi;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio del Presidente.
4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla COINAR.
- Art. 44 1. Il Consiglio Nazionale Servizi è composto:
- dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci effettivi;
 - da un massimo di tre delegati per regione tra i soci aderenti nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente COINAR o un suo delegato.
3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell' Associazione designante.
- Art. 45 Il Consiglio
- individua le direttive della politica nazionale dei servizi, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica dei servizi;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio per i Servizi ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all' Assemblea i nominativi dei candidati del settore dei servizi al Consiglio della COINAR.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Consiglio, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.
- Art. 46 1. Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
2. Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi COINAR e, su delega del Presidente COINAR, all'esterno.

TITOLO VI - COMMERCIO

- Art. 47 1. È costituito il Comitato Nazionale per il Commercio che, con appositi organi rappresenta unitariamente le categorie di imprese del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla COINAR, le istanze unitarie delle imprese del commercio, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il settore, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della COINAR, per la loro area di attività.
2. Il Comitato Nazionale del Commercio decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche proprie, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della COINAR.
3. Gli organi di rappresentanza sono:
- il Consiglio Nazionale Commercio;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio del Presidente.
4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla COINAR.

- Art. 48 1. Il Consiglio Nazionale Commercio è composto:
 - dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci effettivi;
 - da un massimo di tre delegati per regione tra i soci aderenti nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
 2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente COINAR o un suo delegato.
 3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell' Associazione designante.
- Art. 49 Il Consiglio
 - individua le direttive della politica nazionale del commercio, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica del commercio;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio per il Commercio ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all' Assemblea i nominativi dei candidati del settore del commercio al Consiglio della COINAR.
 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
 3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Consiglio, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.
- Art. 50 1. Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
 2. Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
 3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi COINAR e, su delega del Presidente COINAR, all'esterno.

TITOLO VII - INDUSTRIA

- Art. 51 1. È costituito il Comitato Nazionale per l'Industria che, con appositi organi rappresenta unitariamente le categorie di aziende del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla COINAR, le istanze unitarie delle imprese industriali, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il settore, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della COINAR, per la loro area di attività.
 2. Il Comitato Nazionale per l'Industria decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche produttive, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della COINAR.
 3. Gli organi di rappresentanza sono:
 - il Consiglio Nazionale per l'Industria;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio del Presidente.
 4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla COINAR.
- Art. 52 1. Il Consiglio Nazionale per l'Industria è composto:
 - dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci effettivi;
 - da un massimo di tre delegati per regione tra i soci aderenti nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
 2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente COINAR o un suo delegato.
 3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell' Associazione designante.
- Art. 53 Il Consiglio
 - individua le direttive della politica nazionale dell'industria, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica della produzione industriale;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio per l'Industria ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all' Assemblea i nominativi dei candidati del settore industria al Consiglio della COINAR.
 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
 3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Consiglio, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.
- Art. 54 1. Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
 2. Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
 3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi COINAR e, su delega del Presidente COINAR, all'esterno.

TITOLO VIII - ARTIGIANATO

- Art. 55 1. È costituito il Comitato Nazionale per l'Artigianato che, con appositi organi rappresenta unitariamente le imprese del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla COINAR, le istanze unitarie delle imprese artigiane, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il settore, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della COINAR, per la loro area di attività.
 2. Il Comitato Nazionale per l'Artigianato decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche dell'artigianato nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della COINAR.
 3. Gli organi di rappresentanza sono:
 - il Consiglio Nazionale Artigianato;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio del Presidente.
 4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla COINAR.
- Art. 56 1. Il Consiglio Nazionale Artigianato è composto:
 - dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci effettivi;
 - da un massimo di tre delegati per regione tra i soci aderenti nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
 2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente COINAR o un suo delegato.
 3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell' Associazione designante.

- Art. 57 | Il Consiglio
- individua le direttive della politica nazionale dell'artigianato, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica degli artigiani;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Comitato Artigiano ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all' Assemblea i nominativi dei candidati del settore artigianato al Consiglio della COINAR.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Comitato, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.
- Art. 58 | 1. Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
2. Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi COINAR e, su delega del Presidente COINAR, all'esterno.

TITOLO IX - PROFESSIONI

- Art. 59 | 1. È costituito il Comitato Nazionale per le Professioni che, con appositi organi rappresenta unitariamente le categorie di imprese del settore. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla COINAR, le istanze unitarie delle imprese professionali, di promuovere lo sviluppo della politica associativa per il settore, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione delle iniziative politico economiche della COINAR, per la loro area di attività.
2. Il Comitato Nazionale Professioni decide su tutte le iniziative d'interesse per le politiche delle professioni, nel quadro degli indirizzi e delle decisioni degli organi della COINAR.
3. Gli organi di rappresentanza sono:
- il Consiglio Nazionale Professioni;
 - il Presidente;
 - l'Ufficio del Presidente.
4. Sono escluse, dalle competenze di detti organi, le materie di carattere amministrativo ed organizzativo statutariamente attribuite alla COINAR.
- Art. 60 | 1. Il Consiglio Nazionale Professioni è composto:
- dai Presidenti delle Associazioni di categoria, soci effettivi;
 - da un massimo di tre delegati per regione tra i soci aderenti nelle regioni ove non è costituita l'Associazione di categoria.
2. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il Presidente COINAR o un suo delegato.
3. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni, salvo sostituzione da parte dell' Associazione designante.
- Art. 61 | Il Consiglio
- individua le direttive della politica nazionale delle professioni, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi della COINAR;
 - attua le iniziative concernenti la politica delle professioni e dei loro Ordini;
 - elegge ogni triennio, tra i suoi componenti, il Presidente del Comitato per le Professioni ed uno o più Vice Presidenti;
 - propone all' Assemblea i nominativi dei candidati del settore delle professioni al Consiglio della COINAR.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato almeno tre volte l'anno, con preavviso di otto giorni.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente COINAR, o un suo delegato, e, su invito del Presidente del Comitato, esponenti delle Unioni Regionali e delle Associazioni territoriali.
- Art. 62 | Il Presidente del Comitato attua le deliberazioni del Consiglio e, in casi straordinari e di urgenza, ne esercita le attribuzioni, salvo riferire per ratifica allo stesso nella loro prima riunione successiva.
- Il Presidente si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, di un Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte i Vice Presidenti.
3. Il Presidente ha la rappresentanza del settore negli organi COINAR e, su delega del Presidente COINAR, all'esterno.

TITOLO X - PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

- Art. 63 | Il patrimonio sociale sarà formato:
- b) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso alla COINAR; sono previste le seguenti entrate:
- le quote associative annuali;
 - i lasciti, i proventi che a vario titolo pervengono alla COINAR;
 - i contributi e le elargizioni o donazioni che a vario titolo giungono alla COINAR per incrementarne il patrimonio;
 - i contributi statali e/o di altri Enti nazionali oppure da altri paesi;
 - le rendite del patrimonio.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 64 | In caso di scioglimento della COINAR l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori determinando ne i poteri e le modalità.

NORMA TRANSITORIA

- Art. 65 | 1. Il Consiglio e la Giunta, in deroga alle disposizioni previste all'art. 30; secondo comma, lettera d), e dall' art. 31, secondo comma, possono cooptare rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria di tutti i settori al fine di adeguare la composizione degli Organi collegiali alle norme del presente statuto.
2. Le cariche sociali, in atto alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono prorogate di un anno.
3. Agli effetti dell'art. 35 il primo mandato quinquennale decorre dal primo gennaio